

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 agosto 2006

che modifica la decisione 2005/648/CE concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria

[notificata con il numero C(2006) 3622]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/571/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) La malattia di Newcastle è una malattia virale altamente contagiosa che colpisce il pollame e gli uccelli. Vi è il rischio che l'agente patogeno venga introdotto attraverso gli scambi internazionali di pollame vivo e di prodotti a base di pollame.
- (2) La decisione 2005/648/CE della Commissione, dell'8 settembre 2005, concernente misure di protezione relative alla malattia di Newcastle in Bulgaria ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di tale malattia nella regione amministrativa di Vraca. Tale decisione sospende l'importazione di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d'allevamento e uova da cova, carne fresca e preparati e prodotti a base di carne di tali specie.
- (3) La Bulgaria ha confermato la presenza di un focolaio della malattia di Newcastle nel distretto amministrativo di Kardzhali in Bulgaria.
- (4) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica relativa alla malattia di Newcastle in Bulgaria e del fatto che il paese ha applicato alcune misure di lotta contro la

malattia e ha inviato alla Commissione ulteriori informazioni sulla situazione della patologia, sembra che la situazione in Bulgaria, escluse le regioni di Vraca, Blagoevgrad, Kardzhali e Burgas (tranne i comuni di Burgas e Sungurlare) sia ancora soddisfacente. Risulta quindi opportuno limitare la sospensione delle importazioni a dette regioni.

- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso l'allegato della decisione 2005/648/CE.
- (6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2005/648/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri prendono immediatamente e pubblicano le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 agosto 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽³⁾ GU L 238 del 15.9.2005, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/354/CE (GU L 132 del 19.5.2006, pag. 34).

ALLEGATO

«ALLEGATO

Distretto amministrativo di Blagoevgrad

Distretto amministrativo di Burgas, esclusi i comuni di Burgas e Sungurlare

Distretto amministrativo di Vraca

Distretto amministrativo di Kardzhali»
